

Rilascio di garanzie a valere sul Fondo di Prevenzione del Fenomeno dell'Usura (Fondo costituito ai sensi dell'art. 15 l.108/1996 così come poi emendato dalla l. 178/2020)

Aggiornamento del 8 Settembre 2025

PLAFOND MASSIMO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTI ITALIA COMFIDI	Euro 5.000.000,00.
IMPORTO IN GESTIONE DI IC	Euro 8.289.472,72
SCADENZA COLLOCAMENTO	Il Fondo è rotativo per cui non evidenzia particolari termini temporali sul collocamento. Si ricorda però che il mancato rilascio di garanzie a valere sull'FSA per due anni consecutivi comporta la completa restituzione da parte del Confidi dell'intero importo in gestione dell'FSA al MEF.
DESCRIZIONE MISURA	Il Confidi, tramite anche il ricorso al presidio delle risorse pubbliche derivanti dall'art. 15 l. 108/1996, così come emendata dalla l. 178/2020 , ha predisposto uno specifico plafond di finanziamenti e di garanzie escutibili a prima richiesta finalizzato a favorire l'accesso al credito delle mPMI che hanno sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale.
RAPPORTO DI GEARING	Il moltiplicatore (rapporto di gearing), ai sensi del Regolamento vigente, approvato dal CdA del Confidi, che regola l'FSA è pari a 1 a 1 .
MODALITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE	Il Confidi, ai sensi della specifica normativa di settore vigente, adotta uno specifico iter istruttorio - Allegato 1) alla presente scheda - e, ai sensi della propria normativa interna, il suo consueto iter di valutazione del merito creditizio, tempo per tempo vigente, procedendo nel pieno rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste di garanzia delle MPMI associate. Ai sensi della normativa vigente inerente il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), si evidenzia che, antecedentemente alla delibera di concessione della garanzia, il Confidi deve obbligatoriamente procedere al caricamento della posizione sull'RNA ed attendere il relativo codice identificativo (COR), che deve essere indicato nella delibera di concessione garanzia del Confidi, costituendo condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.
SOGGETTI BENEFICIARI	Micro, piccole e medie imprese (mPMI), finanziariamente ed economicamente sane ai sensi del reg. CE 651/2014, ad alta rischiosità finanziaria , cioè con PD annua superiore al 5,20% , di norma certificata dalla Banca partner del Confidi.
SETTORI MERCEOLOGICI AMMISSIBILI	Sono ammissibili alla misura tutti i settori merceologici rientranti nei seguenti Regolamenti in regime de minimis: Reg. (UE) n. 2023/2831 (de minimis) , Reg. (UE) n. 1408/2013 (de minimis Agricoltura) e Reg. (UE) n. 717/2014 (de minimis Pesca e Acquacoltura) .
BANCHE OPERATIVE SULLA MISURA	Operatività aperta a tutte le Banche convenzionate che hanno sottoscritto la Convenzione integrativa a valere sull'FSA .
FORME TECNICHE FINANZIAMENTI	Sono ammessi a valere sull'FSA tutti i finanziamenti a breve termine non dotati di piano di ammortamento a scadenza massima di 18 mesi e i finanziamenti chirografari dotati di piano di ammortamento . Non sono invece ammessi i fidi a breve termine deliberati "salvo revoca", dunque deliberati senza un termine temporale di durata. La durata massima dei finanziamenti deve essere di 96 mesi : entro detto termine perentorio deve insorgere la sofferenza al fine di correttamente escutere, anche in un momento successivo, il Fondo.
FINALITÀ DEI	✓ Investimenti materiali ed immateriali connessi all'attività d'impresa.

FINANZIAMENTI	✓ Consolidamenti e/o ristrutturazioni finanziarie purché, se effettuati sulla stessa Banca o sullo stesso Gruppo bancario, con finanza aggiuntiva pari al 20% dell'importo ristrutturato. ✓ Acquisto scorte da realizzare. ✓ Reintegro di liquidità su fornitori. ✓ Ricostituzione della liquidità aziendale.
LIMITI DI IMPORTO	Sempre ai sensi del vigente Regolamento del Confidi e salvo deroga, sulla singola impresa beneficiaria si applica il limite di 300.000 euro di importo finanziato dalla Banca partner.
TEMPISTICA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	Non è prevista una tempistica specifica. Di norma per gli investimenti è prevista la loro realizzazione entro 36 mesi dall'erogazione dei connessi finanziamenti garantiti dal Confidi.
GIUSTIFICATIVI DI SPESA	Oltre a quanto già previsto dai vigenti regolamenti interni del Confidi, per i finanziamenti finalizzati a sostenere la liquidità correlata all'attività d'impresa, acquisto scorte/pagamento fornitori/reintegro di liquidità su investimenti già realizzati etc., si rinvia alla vigente normativa interna adottata dal Confidi. Per i finanziamenti finalizzati ad investimenti da realizzare il Confidi deve acquisire, in sede di istruttoria, i preventivi/fatture non quietanzate/ordini che descrivano il piano di investimenti e, ad avvenuta erogazione del finanziamento, deve poi richiedere all'impresa socia, con apposita corrispondenza, ed acquisire agli atti, a richiesta del MEF, le fatture quietanzate/contabili bancarie che giustifichino la realizzazione dell'investimento.
CODICE CUP PER INVESTIMENTI	Ai sensi della Circolare n. 1/2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Confidi, sui fondi pubblici in sua diretta gestione, applica il seguente iter di processo sulla concessione di agevolazioni pubbliche dirette a sostenere investimenti ancora da realizzare: - o Fase di istruttoria: il Confidi deve raccogliere i preventivi o le fatture non quietanzate dove non è necessario apporre il codice CUP. Il CUP dovrà comunque risultare presente sul contratto di finanziamento, sul certificato di concessione della garanzia o sulle lettere di assegnazione delle agevolazioni pubbliche. - o Fase rendicontativa: il Confidi, a mezzo richiesta via PEC inviata all'impresa interessata, di seguito raccoglie tutte le contabili bancarie correlate alle fatture pagate sul piano di investimenti a mezzo bonifico, le quali dovranno essere menzionate all'interno della DSAN CUP (allegato g) dove viene altresì anche richiamato il codice CUP associato alla pratica di specie. Si precisa poi quanto segue: - sulle fatture elettroniche (elettroniche o in pdf) emesse prima della concessione dell'agevolazione pubblica da parte del Confidi ma ricomprese nello specifico piano di investimento è necessario poi acquisire la DSAN CUP citata, con allegate le fatture pagate con annesse contabili bancarie che lo comprovino; - sulle fatture elettroniche (elettroniche o in pdf) emesse dopo la concessione dell'agevolazione pubblica da parte del Confidi è necessario acquisire la DSAN CUP citata, con allegate le fatture pagate con annesse contabili bancarie che lo comprovino; - nel caso in cui: 1) un'impresa abbia presentato domande di contributo su più bandi per finanziare la stessa spesa o la stessa linea d'intervento, e 2) il progetto di investimento sia finanziato con risorse su bandi diversi, assegnate al beneficiario in momenti successivi e 3) al momento della attribuzione del CUP relativo alla prima concessione in ordine temporale, l'impresa non disponga dei CUP riferiti a bandi per i quali non è stata ancora effettuata la concessione, l'impresa beneficiaria comunica al fornitore il CUP relativo alla prima concessione ottenuta al fine dell'inserimento dello stesso nella

	fattura e provvede ad inserire i CUP successivi all'interno delle quietanze di pagamento (se possibile temporalmente), oppure, a conclusione della complessiva operazione, si deve acquisire la DSAN CUP citata. In questo caso la DSAN CUP dovrà anche attestare quali sono i Bandi che hanno concorso al finanziamento del piano di investimenti, in quale misura (%) e i relativi codici CUP, con allegate le fatture pagate con annesse contabili bancarie che lo comprovino; - in caso di fatture emesse da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, il CUP deve essere apposto in maniera indelebile sul giustificativo e inserito nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b); il tutto se il processo è applicabile al caso di specie e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto. Si precisa che la delibera CIPE n. 63/2020 ha individuato gli stati che può assumere un CUP e quindi la loro gestione. Si distinguono tra: • CUP attivo: è il CUP di un progetto in fase di programmazione/attuazione da appunto richiedere al momento della concessione dell'agevolazione. • CUP chiuso: il CUP deve essere chiuso quando il progetto è completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti ed è completato anche l' iter procedurale. • CUP cancellato: un CUP viene cancellato quando per errore materiale si è provveduto a generare due o più CUP per lo stesso intervento. • CUP revocato: il CUP viene revocato quando il soggetto titolare dell'intervento, prima della sua chiusura, decide di non voler più realizzare il corrispondente intervento. È, ad esempio, necessario revocare il CUP di un progetto che l'amministrazione titolare decide di non realizzare al fine di far confluire le risorse ad esso assegnate per la realizzazione di uno o più altri progetti, essendo intervenute modifiche sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa all'origine della sua realizzazione, ovvero se cambia l'oggetto della stessa, in termini di natura del progetto, finalità, perimetro delle attività previste. Si rinvia infine al seguente link Microsoft Word - Manuale utente Generatore 16 06 2017 per approfondire sul Manuale del Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) il processo istruttorio relativo all'attività di specie.
CONTROLLI ANTIMAFIA SULLE AGEVOLAZIONI CONCESSE DAL CONFIDI ALLE IMPRESE	In premessa si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, 83, commi 1 e 2, e 91, comma 1, lettera b) del Codice antimafia, D. lgs. 159/2011, è necessario procedere alla richiesta di informazione antimafia per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni sui finanziamenti sotto qualsivoglia forma tecnica o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali di valore superiore ad € 150.000. In questo contesto nel caso degli interventi effettuati da Italia Com-Fidi S.c. a r.l. siano effettuati sotto forma di credito diretto o di contributo in conto interessi/conto capitale, laddove il valore nominale del finanziamento per cassa o dell'agevolazione concessa a valere su un fondo pubblico in sua diretta gestione superi l'importo nominale di euro 150.000,00, il Confidi procede alla richiesta dell'informazione antimafia di cui al citato articolo 91. Per le operazioni di garanzia presidiati da fondi pubblici in sua diretta gestione il Confidi procede alle verifiche antimafia in relazione ad operazioni che prevedono importi accantonati superiori ad euro 150.000,00: si precisa che detti importi sono in ogni caso determinati sulla base delle sue politiche di accantonamento.

	In questo contesto Italia Com-Fidi S.c. a r.l., ai sensi della rappresentazione citata, procede ai “controlli antimafia” se l’importo della garanzia che rilascia all’impresa supera le seguenti soglie: <table><tr><th>Rating IC</th><th>Pd Ingresso</th><th colspan="6">Durata in mesi</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Fino a 24</th><th>da 25 a 36</th><th>da 37 a 48</th><th>da 49 a 60</th><th>da 61 a 84</th><th>da 85 a 120</th></tr><tr><td>1</td><td>0,66%</td><td>36.053.739</td><td>18.606.620</td><td>14.096.864</td><td>11.361.685</td><td>8.208.719</td><td>5.825.398</td></tr><tr><td>2</td><td>1,55%</td><td>15.371.749</td><td>7.933.055</td><td>6.010.291</td><td>4.844.129</td><td>3.499.842</td><td>2.483.697</td></tr><tr><td>3</td><td>2,83%</td><td>8.402.354</td><td>4.336.289</td><td>3.285.286</td><td>2.647.850</td><td>1.913.049</td><td>1.357.614</td></tr><tr><td>4</td><td>4,33%</td><td>5.492.952</td><td>2.834.804</td><td>2.147.722</td><td>1.731.005</td><td>1.250.636</td><td>887.526</td></tr><tr><td>5</td><td>7,27%</td><td>3.272.204</td><td>1.688.720</td><td>1.279.418</td><td>1.031.176</td><td>745.016</td><td>528.708</td></tr><tr><td>6</td><td>11,17%</td><td>2.129.920</td><td>1.099.210</td><td>832.790</td><td>671.206</td><td>484.940</td><td>344.143</td></tr></table>	Rating IC	Pd Ingresso	Durata in mesi								Fino a 24	da 25 a 36	da 37 a 48	da 49 a 60	da 61 a 84	da 85 a 120	1	0,66%	36.053.739	18.606.620	14.096.864	11.361.685	8.208.719	5.825.398	2	1,55%	15.371.749	7.933.055	6.010.291	4.844.129	3.499.842	2.483.697	3	2,83%	8.402.354	4.336.289	3.285.286	2.647.850	1.913.049	1.357.614	4	4,33%	5.492.952	2.834.804	2.147.722	1.731.005	1.250.636	887.526	5	7,27%	3.272.204	1.688.720	1.279.418	1.031.176	745.016	528.708	6	11,17%	2.129.920	1.099.210	832.790	671.206	484.940	344.143
Rating IC	Pd Ingresso	Durata in mesi																																																															
		Fino a 24	da 25 a 36	da 37 a 48	da 49 a 60	da 61 a 84	da 85 a 120																																																										
1	0,66%	36.053.739	18.606.620	14.096.864	11.361.685	8.208.719	5.825.398																																																										
2	1,55%	15.371.749	7.933.055	6.010.291	4.844.129	3.499.842	2.483.697																																																										
3	2,83%	8.402.354	4.336.289	3.285.286	2.647.850	1.913.049	1.357.614																																																										
4	4,33%	5.492.952	2.834.804	2.147.722	1.731.005	1.250.636	887.526																																																										
5	7,27%	3.272.204	1.688.720	1.279.418	1.031.176	745.016	528.708																																																										
6	11,17%	2.129.920	1.099.210	832.790	671.206	484.940	344.143																																																										
FORMA TECNICA E PERCENTUALE DI GARANZIA	Garanzia escutibile a prima richiesta ad impatto patrimoniale, di norma parametrata al 5% integrata dalla garanzia escutibile a prima richiesta presidiata dal solo FSA e di norma parametrata al 75%. La percentuale di garanzia escutibile a prima richiesta rilasciata dal Confidi sarà di norma dunque pari all’80%.																																																																
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA INTEGRATIVA	a) Compilazione degli appositi campi evidenziati nella vigente Richiesta di Affidamento del Confidi. b) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e l’esito di regolarità, dovranno essere protocollate in archiviazione ottica su Odessa. Solo nel caso specifico di azienda start up ancora inattiva, o comunque attiva da meno di 3 mesi, per la quale non sia ancora disponibile il D.U.R.C., sarà possibile sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio per assenza D.U.R.C. che verrà archiviata su Odessa. c) Solo per le imprese in fase di start-up è prevista la redazione di un Business plan triennale in uso al Confidi che evidenzi la crescita del fatturato e la crescita delle ULA (occupati) – e che dovrà essere protocollato in archiviazione ottica su Odessa. d) Attestazione della Banca partner sulla PD annua superiore al 5,20% sull’apposito Modello di Proposta Fido (2); e) Situazione contabile aggiornata all’ultimo trimestre che dovrà essere protocollata in archiviazione su Odessa. f) Modello deroghe per pricing della garanzia; g) DSAN CUP. h) Ai sensi del Regolamento n. 17 del Confidi, integrato con deliberazione del CdA il 24 aprile 2025, cui si rinvia, eventuale acquisizione delle DSAN previste da detta normativa interna e acquisizione della successiva e specifica certificazione dalla Banca Dati Nazionale Antimafia.																																																																
ISTRUTTORIA IN DEROGA	È prevista sempre l’acquisizione del Modello Deroga e questo sia nel caso in cui il finanziamento richiesto preveda delle deroghe rispetto ai Regolamenti del Confidi, tempo per tempo vigenti e sia, soprattutto, per determinare la presa visione ed accettazione da parte dell’impresa del pricing della garanzia singolarmente applicato alla posizione in richiesta.																																																																
NORMATIVA COMUNITARIA	Le garanzie, essendo presidiate dalle risorse ex art. 15 l. 108/1996, così come emendata dalla l. 178/2020, sono concesse ai sensi e nei limiti del Reg. (UE) n. 2023/2831 (<i>de minimis</i>), Reg. (UE) n. 1408/2013 (<i>de minimis</i> Agricoltura) e Reg. (UE) n. 717/2014 (<i>de minimis</i> Pesca e Acquacoltura). I presenti aiuti di Stato non sono cumulabili con la riassicurazione e la controgaranzia a valere sul Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex l. 662/1996.																																																																
AIUTI DI STATO	Nel certificato di garanzia deve essere indicato l’ESL, da calcolarsi utilizzando i seguenti modelli di calcolo. Il Modello “<i>Investimenti de minimis</i>” sarà utilizzato esclusivamente per le seguenti finalizzazioni su finanziamenti a m/l termine: “<i>investimenti da realizzare</i>”, “<i>investimenti in parte realizzati e in parte da realizzare</i>” (solo se <50% la quota di investimenti già realizzati) o, “<i>investimenti da realizzare e acquisto scorte connesse al piano di investimento</i>”. Mentre dovrà essere utilizzato il Modello “<i>Circolante de minimis</i>”, per tutte le altre singole finalità dei finanziamenti in richiesta. i) Va sempre effettuata la valutazione su ammissibilità della singola impresa alla misura sommando agli aiuti di Stato in essere (Allegato 4 della Richiesta di Affidamento e risultanze anche da Visure da scaricare a mezzo																																																																

	RNA – Registro Nazionale Aiuti di Stato) gli aiuti di Stato prospettici a valere sulla misura.
CODICE A SISTEMA E DIZIONE SUI CERTIFICATI DI GARANZIA	Codice di riferimento: F1 Antiusura l. 108/1996. Sul certificato di garanzia dovrà, inoltre, essere indicata la seguente dizione <i>“La presente Garanzia a Prima Richiesta rilasciata a favore della Banca ai sensi dei testi della Convenzione ordinaria e della Convenzione integrativa inter partes vigenti, per il 5% dell'importo finanziato dalla Banca è presidiata dal patrimonio di Italia Com-Fidi S.c. a r.l. mentre resta presidiata per il restante 75% esclusivamente dalle risorse derivanti dall'articolo 15, comma 54, l. 108/1996, così come anche poi emendato dalla l. 178/2020”</i>.
COMMISSIONI DI GARANZIA	Sulle garanzie dirette rilasciate dal Confidi sul presente plafond si precisa che il medesimo applicherà le commissioni di garanzia saranno, posizione per posizione in richiesta, singolarmente calcolate .
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI IN BONIS	La specifica normativa della misura non contiene una specifica regolamentazione per la gestione delle posizioni in bonis a valere sulla misura. In questo contesto si rinvia dunque ai vigenti Regolamenti e/o Disposizioni Operative, tempo per tempo vigenti, del Confidi.
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DETERIORATI	Operazioni di saldo e stralcio - Il Confidi deve comunicare preventivamente al competente Ufficio del MEF gli schemi di proposta delle operazioni di saldo e stralcio, accompagnando gli stessi con una preventiva analisi di costi-benefici, che consenta una valutazione attenta su ogni singolo caso. Attività di recupero crediti e recupero spese stragiudiziali e giudiziali - La Circolare del MEF del 3 dicembre 2010 aveva recepito la pronuncia della Commissione per la gestione del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'assegnazione dei contributi, prevedendo che: “[...] le somme recuperate, a partire dall'anno 2011, sulle escussioni definitive, come tali definite nella Circolare del 27 gennaio 2010, siano accreditate sui conti correnti convenzionati al netto delle spese legali sostenute, la cui detrazione sarà ammessa entro il limite della quota capitale recuperata”. La ratio è quella di incentivare il recupero delle somme escusse: pertanto tutte le attività, compresi i recuperi stragiudiziali, operate in questa direzione sono compensabili sul Fondo. Alla luce di quanto sopra, si chiarisce che le attività di recupero si possono esperire nei modi seguenti: • il totale delle spese sostenute non potrà essere superiore al totale degli importi effettivamente recuperati; tuttavia, non è più necessario che le spese sostenute siano collegate ad un'unica pratica di recupero; possono difatti essere anticipate le spese afferenti a più pratiche in corso, a fronte di un importo riscosso, che sia comunque superiore al totale delle spese indicate nel rimborso; • possono altresì essere detratte anche le spese afferenti alla stessa pratica per più anni consecutivi (a partire dal 2011), una volta ottenuto il recupero; • le spese legali possono essere altresì anticipate sugli interessi maturati o sulle somme recuperate già disponibili; • le spese legali e generali di recupero - così anticipate - dovranno poi essere rendicontate al competente Ufficio del MEF a fine di ogni esercizio, nell'ambito della relazione allegata alla annuale richiesta dal Fondo entro il mese di marzo di ogni anno. È opportuno inoltre chiarire che le spese legali sostenute per il recupero delle escussioni non necessitano di una specifica autorizzazione da parte del MEF. Le stesse possono essere incamerate nel momento in cui i recuperi delle escussioni affluiscono sui conti correnti. Infine, a far data dalla pubblicazione della circolare n. 1/2025, Prot DT 18228 del 09/04/2025 “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della legge n. 108 del 7 marzo 1996 - Indicazioni e chiarimenti per una adeguata ed efficace gestione della procedura di saldo e stralcio delle

	operazioni garantite deteriorate”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro, in data 10 aprile 2025, viene stabilito a pena di improcedibilità, un procedimento specifico per le proposte di transazione, <i>saldo e stralcio</i>, con il previsto utilizzo dei modelli reperibili al link https://www.dt.mef.gov.it/it/news/2025/fondo_prevenzione_usura.html, e l'invio di una <i>Dichiarazione di opportunità dell'accettazione della proposta di “saldo e stralcio” della posizione garantita</i>, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Ente. La trasmissione della proposta deve avvenire tramite Pec al seguente indirizzo: dt.dir5.antiusura@pec.mef.gov.it.
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL FONDO	Gestione contabile del Fondo. In premessa si ricorda che il Confidi dovrà attenersi, per le risorse in gestione derivanti dall'art. 15 l. 108/1996, così come emendata dalla l. 178/2020, alla normativa sopra menzionata. In particolare, il Fondo in gestione del Confidi dovrà essere depositato su specifici e dedicati conti correnti che riportino la seguente intestazione: “<i>Fondo Antiusura l. 108/1996</i>”. Nei bilanci del Confidi il Fondo dovrà essere rappresentato con posta autonoma in Stato Patrimoniale e dovrà essere descritto in Nota Integrativa, così come in apposite tabelle in Nota Integrativa annualmente sarà rappresentato dal Confidi il flusso e lo stock dei finanziamenti/garanzie concessi sulla specifica misura. Il contributo percepito dal Confidi alimenta il Fondo che, così costituito, può essere utilizzato sia per il rilascio di garanzie alle PMI che per erogare alle stesse finanziamenti per cassa. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare il Fondo per la copertura di perdite ovvero accantonamenti prudenziali, generici e specifici, conseguenti a garanzie rilasciate dal Confidi antecedentemente allo start up operativo del presente plafond. E' fatto altresì divieto di utilizzare il Fondo per la copertura di “<i>spese amministrative</i>” del Confidi. Remunerazione del Fondo. Gli interessi attivi maturati sul Fondo restano vincolati esclusivamente alle finalità del medesimo. Sul Fondo non sono spesabili le commissioni bancarie o qualsivoglia altro costo gestionale fatte salve le sole ritenute fiscali previste per legge sugli interessi lordi periodicamente maturati sullo stesso.
MONITORAGGIO DEL FONDO	Per quanto concerne il Fondo rischi e la gestione delle connesse risorse derivanti dall'art. 15 l. 108/1996, così come emendato dalla l. 178/2020, il Confidi, dovrà inoltrare annualmente al MEF, entro il 30 marzo, una rendicontazione dettagliata delle garanzie assistite dalla misura, con annessi stati e la situazione contabile del Fondo.
ALLEGATI	• Allegato 1) - Iter operativo FSA. • Allegato 2) - Modello Proposta di Fido FSA.
NOTA BENE	Per tutto quanto non evidenziato nella presente scheda di sintesi, si rinvia all'art. 15 l. 108/1996, così come emendato dalla l. 178/2020 Infine, si rinvia anche alle correlate Circolari del MEF, in particolare: ✓ CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 1 DEL 17/07/2015; ✓ CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL N. 1 DEL 16/11/2018; ✓ CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL N. 1 DEL 04/03/2021.